

MILLER

MANDATO DI MEDIAZIONE



MAKE THE DIFFERENCE

MANDATO DI MEDIAZIONE FINANZIARIA

Con il presente contratto tra:

- **MILLER VP CAPITAL S.R.L.**, società di diritto italiano con sede legale in Piazza Grandi 11– 20129 Milano (MI) identificata con codice fiscale e partita iva 13840370962, pec millervpcapital@legalmail.it, rappresentata ai fini del presente atto dal suo legale rappresentante Paul Renda (di seguito definita "Miller")

&

- _____, società di diritto italiano con sede legale in _____ – _____ (____) identificata con codice fiscale e partita iva _____, pec _____ rappresentata ai fini del presente atto dal suo legale rappresentante _____ (di seguito definita "_____") ovvero il "Cliente")

Premettendo che

- Miller è una società iscritta all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) con identificativo M643 in qualità di mediatore creditizio ai sensi della normativa vigente;
- Il cliente è una società attiva nel settore _____ interessata al supporto di Miller nell'ambito dell'attività di mediazione creditizia finalizzata alla presentazione del Cliente a controparti finanziarie selezionate;

si stipula e si conviene quanto segue:

1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura

2. OGGETTO

- 2.1 Il Cliente conferisce a Miller VP Capital S.r.l., che accetta, incarico di mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128-sexies e seguenti del D.Lgs. 385/1993 (TUB), avente ad oggetto la messa in relazione del Cliente con banche e/o intermediari finanziari autorizzati,

potenzialmente disponibili alla concessione di finanziamenti e/o operazioni di credito in favore del Cliente.

2.2 Nell'ambito dell'incarico di mediazione creditizia, Miller potrà svolgere, in via strumentale, accessoria e funzionale, le seguenti attività, senza che le stesse assumano carattere autonomo o indipendente rispetto alla mediazione:

- supporto nella raccolta, organizzazione e predisposizione della documentazione economico-finanziaria richiesta dai soggetti finanziatori;
- assistenza nella presentazione delle richieste di finanziamento;
- supporto informativo e operativo nel corso dell'istruttoria;
- agevolazione dei contatti tra il Cliente e i soggetti finanziatori.

2.3 Resta espressamente inteso che Miller:

- non presta consulenza finanziaria indipendente;
- non fornisce raccomandazioni personalizzate vincolanti;
- non assume poteri di rappresentanza, né conclude contratti in nome e per conto del Cliente;
- non garantisce la concessione, l'erogazione, i tempi o le condizioni del finanziamento.

2.4 Ogni decisione in merito all'accettazione delle condizioni economiche e contrattuali dei finanziamenti proposti resta di esclusiva competenza del Cliente.

3. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

3.1 Miller si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni relative all'organizzazione industriale, commerciale, finanziaria e strategica del Cliente, nonché di qualsiasi azienda da essa segnalata e/o gestita, di cui venga a conoscenza in occasione e in relazione alle prestazioni fornite in base al presente contratto. Questo include, senza limitazione, dati finanziari, piani strategici, informazioni sui clienti, dati tecnologici e qualsiasi altra informazione sensibile o proprietaria.

3.2 Miller si impegna a non utilizzare tali informazioni per scopi diversi dall'espletamento dell'incarico affidatogli, né a divulgarle a terzi durante la durata del presente contratto e per un periodo di 5 anni dopo la sua risoluzione, scadenza o cessazione, salvo nei casi in cui tale divulgazione sia richiesta per legge o autorizzata per iscritto dal Cliente.

3.3 Miller adotterà tutte le misure ragionevoli per assicurare che i propri dipendenti, consulenti e subappaltatori che avranno accesso a tali informazioni rispettino gli stessi obblighi di riservatezza.

3.4 Miller avrà la facoltà di fare riferimento al Cliente purché tali riferimenti non includano informazioni riservate o sensibili come definito nei punti precedenti.

4. CORRISPETTIVI

- 4.1 Per l'attività di mediazione creditizia svolta da Miller ai sensi del presente contratto, il Cliente riconosce a favore di Miller una **provvigione** pari al **xx% (xx per cento)** dell'importo del finanziamento effettivamente erogato al Cliente, oltre IVA se dovuta.
- 4.2 Il diritto alla provvigione matura esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento, quale risultato dell'attività di mediazione creditizia svolta da Miller.
- 4.3 In caso di delibera positiva del soggetto finanziatore, qualora il Cliente rinunci o rifiuti il finanziamento senza giustificato motivo, sarà tenuto a corrispondere a Miller una somma pari al 20% della provvigione che sarebbe maturata in caso di erogazione, a titolo di compensazione per l'attività svolta.
- 4.4 Per giustificato motivo si intende il mutamento sostanziale delle condizioni economiche offerte rispetto a quelle comunicate in sede di delibera.
- 4.5 Le condizioni economiche applicate al presente incarico sono indicate nel Foglio Informativo del Mediatore, messo a disposizione del Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto, in conformità alla normativa di trasparenza applicabile. Ove richiesto, l'importo della provvigione sarà comunicato al soggetto finanziatore ai fini del calcolo del TAEG/ISC.
- 4.6 Eventuali attività ulteriori rispetto alla mediazione creditizia, ove richieste dal Cliente, dovranno formare oggetto di separato e specifico accordo scritto.

5. DURATA CONTRATTUALE

- 5.1 Il presente contratto ha durata di **18 (diciotto) mesi** dalla data di sottoscrizione.
- 5.2 Il diritto alla provvigione di cui all'art. 4 permane anche qualora il finanziamento venga erogato successivamente alla scadenza del presente contratto, purché l'operazione sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione svolta da Miller durante la vigenza del mandato.
- 5.3 Qualora il Cliente ottenga, entro 24 mesi dalla cessazione del presente contratto, un nuovo finanziamento con il medesimo soggetto finanziatore introdotto da Miller, la provvigione sarà dovuta esclusivamente se il nuovo finanziamento costituisce diretta prosecuzione o rinegoziazione dell'operazione originaria mediata.

6. RESPONSABILITÀ

- 6.1 Miller svolgerà l'incarico con **diligenza, correttezza e buona fede**, ai sensi dell'art. 1759 c.c. e della normativa vigente.
- 6.2 Miller non risponde delle decisioni assunte dai soggetti finanziatori, né delle condizioni economiche applicate dagli stessi, né dei tempi o delle modalità di istruttoria ed erogazione.

- 6.3 Resta esclusa ogni responsabilità di Miller per danni derivanti da informazioni inesatte, incomplete o non veritiere fornite dal Cliente.

7. FORO COMPETENTE

- 7.1 Tutte le controversie, senza eccezioni, relative all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

8. TRASPARENZA

- 8.1 Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto:
- il Foglio Informativo del Mediatore;
 - le informazioni relative ai costi, ai diritti del Cliente e alle modalità di reclamo.
- 8.2 Il Cliente dichiara di aver avuto tempo sufficiente per esaminare la documentazione precontrattuale e di averne compreso il contenuto.

9. RECLAMI

- 9.1 Eventuali reclami relativi al presente contratto dovranno essere presentati per iscritto a: Miller VP Capital S.r.l. – Ufficio Reclami PEC: millervpcapital@legalmail.it
- 9.2 Il Mediatore si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 10.1 Il Cliente si impegna a indennizzare e tenere indenne Miller da qualsiasi richiesta, azione legale, costo, spesa o danno derivante da qualsiasi violazione delle disposizioni del presente contratto da parte del Cliente o dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti.
- 10.2 Miller non sarà responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali, punitivi o speciali subiti dal Cliente o da terzi in relazione all'adempimento o al mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

11. RISOLUZIONE ANTICIPATA

- 11.1 In caso di violazione grave delle disposizioni del presente contratto da parte di una delle parti, l'altra parte avrà il diritto di risolvere il contratto immediatamente. La violazione grave include, ma non si limita a, il mancato pagamento nei termini concordati, la violazione dell'obbligo di riservatezza e l'inadempimento degli obblighi contrattuali essenziali. La risoluzione deve avvenire mediante comunicazione scritta, fornendo una descrizione dettagliata della violazione e un periodo di 15 giorni per rimediare alla violazione, salvo nei casi in cui la violazione non possa essere rimediata.

- 11.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, il Cliente si impegna a corrispondere a Miller il corrispettivo di cui al punto 4 del presente contratto per tutti i finanziamenti ottenuti a seguito delle segnalazioni effettuate da Miller e erogati dall'ente finanziatore fino alla data di risoluzione. Questo pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di risoluzione del contratto.
- 11.3 Le parti concordano che, dopo la risoluzione del contratto, rimarranno in vigore le clausole di riservatezza, nonché qualsiasi altra disposizione del contratto che per sua natura è destinata a sopravvivere alla terminazione del contratto.

12. COMUNICAZIONI

- 12.1 Tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica indicati nel presente contratto.

13. INTEGRALITÀ DELL'ACCORDO

- 13.1 Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e prevale su qualsiasi altro accordo o intesa precedente, verbale o scritta, in relazione all'oggetto del contratto.
- 13.2 Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

14. FORZA MAGGIORE

- 14.1 Definizione: per "Forza Maggiore" si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo ragionevole di una delle parti, che impedisce l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi del presente contratto. Questi eventi possono includere, ma non sono limitati a, disastri naturali (quali terremoti, inondazioni, incendi), conflitti armati, atti di terrorismo, epidemie, pandemie, scioperi esclusi quelli interni all'organizzazione delle parti, e interruzioni significative delle telecomunicazioni o dell'infrastruttura informatica.
- 14.2 Notifica e Sospensione degli Obblighi: nel caso in cui una delle parti sia impedita nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali a causa di un evento di forza maggiore, tale parte dovrà notificare immediatamente l'altra parte per iscritto, specificando la natura dell'evento e come questo impedisce l'adempimento dei suoi obblighi. Durante il periodo di forza maggiore, gli obblighi delle parti ai sensi del presente contratto saranno sospesi.
- 14.3 Gestione e Risoluzione: la parte interessata da un evento di forza maggiore farà ogni sforzo ragionevole per mitigarne gli effetti e riprendere l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali il più presto possibile. Se l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo superiore a 60 giorni, entrambe le parti avranno il diritto di risolvere il presente contratto con un preavviso scritto di 15 giorni.

14.4 Conseguenze della Risoluzione per Forza Maggiore: in caso di risoluzione del contratto a causa di forza maggiore, nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali. Tuttavia, il Cliente sarà tenuto a pagare per i servizi già forniti da Miller fino alla data dell'evento di forza maggiore.

Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti.

Milano, _____

Nome: _____

Posizione: _____

Miller VP Capital srl

Nome: Paul Renda

Posizione: Amministratore unico

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 cc le parti dichiarano di aver attentamente esaminato ed approvato il contenuto dei seguenti articoli: art. 2 oggetto; 4 corrispettivi, 5 durata; 7 foro competente; 10 responsabilità civile; 11 risoluzione anticipata.

Nome: _____

Posizione: _____

Miller VP Capital srl

Nome: Paul Renda

Posizione: Amministratore unico